

N.R.G. 1118/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE I

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Matteini	Presidente
Dott. Paola de Lisio	Consigliere estensore
Dott. [REDACTED] Altrui	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.g. 1118/2018 promossa da:

[REDACTED] *Parte_1* (P.IVA [REDACTED] *P.IVA_1* ,
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] M.L. [REDACTED] del Foro di Terni
(c.f. [REDACTED] *CodiceFiscale_1* ed elettivamente [REDACTED]
[REDACTED] (Studio Legale Avv. [REDACTED] [REDACTED])

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] *CP_1* (C.f. [REDACTED] *C.F._2*), in qualità di erede della
sig.ra [REDACTED] *Persona_1* ed [REDACTED] *Per_2* (collettivamente ed
impersonalmente) di [REDACTED] *Persona_3* con il patrocinio dell'Avv.
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.f.: [REDACTED] *C.F._3* ed elettivamente

domiciliata presso il suo STUDIO, IN Foligno, [REDACTED]

APPELLATO

Controparte_2

APPELLATO CONTUMACE

Controparte_3 (P.Iva *P.IVA_2* ,
in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo *CP_4*
[...], poi incorporata in *Controparte_5* con il
patrocinio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] (c.f.: *C.F._4* ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, P.zza
d'Italia n. 9

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 628/2018, emessa da Tribunale
di Perugia il 18.04.2018 nel procedimento n. 111769 R.g., pubblicata
il 2.05.2018 e non notificata.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' [...] *Parte_2*
ha proposto impugnazione avverso la
sentenza n. 628/2018, emessa da Tribunale di Perugia il 18.04.2018
nel procedimento n. 111769 R.g. e pubblicata in data 02.05.2018, con
la quale è stata accolta la domanda proposta, in via subordinata,
dalla *Controparte_6* nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] di
Foligno (poi divenuta *CP_7* , di accertamento dei rispettivi gradi
di responsabilità e di incisività di ogni singola condotta rispetto
all'entità del danno finale, ripartendo proporzionalmente il
risarcimento che eventualmente sarebbe stato dovuto alla sig.ra
Per_1 , e la conseguente domanda di regresso. Con la sentenza
impugnata, infatti il Tribunale di Perugia, dopo aver accertato - in
adesione alla CTU svolta in primo grado - che la sig.ra *Per_1* , a
causa del sinistro stradale occorso in data 05.09.2008, aveva
riportato un danno permanente complessivo nella "misura del 50%, da
attribuirsi, in parte all'iniziale lesione locomotoria (10%) ed, in
parte, agli esiti derivati dall'inadeguato trattamento medico 40%",
nonché un danno di carattere temporaneo distinguendo "rispetto alla

prima lesione, un'invalidità temporanea assoluta di gg. 60 relativa al 50% di gg. 40; rispetto all'insorgenza del processo osteomielitico, un'inabilità totale di mesi 4, parziale al 75% di mesi 4 e al 50% di mesi 4. Risultano documentate spese sanitarie pari ad euro 4.826,25, che si stimano congrue", ha condannato a) "la Controparte_6 Controparte_2 nonché CP_7 in solido, al pagamento, in favore di Persona_1 a titolo di risarcimento danni del complessivo importo di euro € 351.520,25., oltre rivalutazione ed interessi dall'evento ad oggi come specificato in parte motiva e dalla data della liquidazione, gli interessi legali sulla somma come determinata, sino all'effettivo soddisfo"; b) la " CP_7 a tenere indenne Controparte_6 in via di regresso, di quanto la stessa è tenuta a pagare per i titoli di cui in parte motiva e, comunque, in dipendenza della presente sentenza;" c) " [...] Controparte_6 e Controparte_2 nonché CP_7 in solido, in favore di Persona_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.064,00, di cui 17.000,00 per compenso professione ed € 1.064,00 per spese vive, oltre accessori di legge; compensando le spese di lite fra le altre parti e ponendo definitivamente a carico di " Controparte_6 e Controparte_2 nonché [REDACTED], in solido, le spese di c.t.u, già liquidate con separato provvedimento."

L'appellante si duole della sentenza impugnata, spendendo due motivi di gravame:

-il primo, per aver il giudice di prime cure errato laddove, facendo proprie acriticamente le risultanze della CtU che non aveva tenuto conto delle gravi condizioni di salute pregresse della paziente, ed in particolare della grave patologia diabetica di cui ella era affetta, nonché di aver ritenuto inidoneo l'iter diagnostico dell'infezione, ha riconosciuto la responsabilità dell' Pt_3 intervenuta in luogo della soppressa [REDACTED] di Foligno, nella causazione del danno alla sig.ra Per_1 consistente nell'amputazione dell'arto sinistro;

-il secondo, per aver il giudice di primo grado errato nell'identificare l' CP_8 nel cui ambito opera il [REDACTED] di Foligno, con l' Controparte_9 [...] ed aver dunque erroneamente attribuito all' CP_7 l'intero 40% e non solo il 20% del maggior danno rispetto agli esiti strettamente dipendenti dall'incidente stradale.

L'appellante ha chiesto, in via istruttoria, la rinnovazione della Consulenza Tecnica di Ufficio da affidarsi ad un Collegio peritale composto da un medico legale, uno specialista in medicina interna e diabetologa e un ortopedico traumatologo.

Con comparsa di costituzione e risposta del 29.07.2019 si costituiva in giudizio la *Controparte_10* in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo di *Controparte_4* già incorporata in *Controparte_5* contestando i motivi addotti da parte appellante perché infondati in fatto e in diritto e proponendo, in ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta dall' *CP_7* in pregiudizio delle ragioni di *CP_6* appello incidentale condizionato, al quale si fa rinvio.

In data 12.09.2019, si costituivano altresì in giudizio gli eredi della sig.ra *Persona_1* *CP_1* ed *Per_3* mediante comparsa di costituzione e risposta, a cui si fa integrale rinvio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

Con ordinanza del 7.10.2019, la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.09.2019, disponeva di procedere alla parziale rinnovazione della Ctu affidandola ad un collegio composto da uno specialista medico legale, da uno specialista ortopedico e da uno specialista infettivologo.

All'udienza del 21.11.2019, fissata per il giuramento dei Ctu, la Corte, preso atto del decesso del sig. *Persona_3* dichiarava l'interruzione del giudizio, che, tempestivamente riassunto dall'appellante *CP_7* proseguiva all'udienza del 8.10.2020, in cui si procedeva al conferimento dell'incarico ai Ctu e agli adempimenti di cui all'art. 195 c.p.c.

Depositata la relazione peritale, all'udienza del 9.12.2021, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

2. La Corte ritiene l'appello infondato e va dunque rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.

2.1. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che dalla lettura della relazione peritale svolta in grado di appello, in parziale rinnovazione di quella espletata in primo grado, emerge con chiarezza come sia da escludere che il quadro patologico preesistente della sig.ra *Per_1*, affetta da una "grave vasculopatia arteriosa con stenosi ed occlusioni vasali", possa costituire l'unica genesi eziologica dell'amputazione dell'arto, tale dunque da escludere ed interrompere il nesso causale con gli esiti dell'incidente stradale ed esonerare così l' *CP_7* da ogni responsabilità del danno finale. Nell'elaborato si legge, infatti, che "l'evento chirurgico finale, l'amputazione del piede della p.te *Persona_1* nasce da più elementi concausali in cui il primo ovviamente rappresentato dalle lesioni derivanti dall'investimento automobilistico subito il

15.09.2008; il secondo rappresentato ovviamente dalla patologia diabetica complicata che da anni affliggeva la p.te ed il terzo dal censurabile comportamento commissivo ed omissivo dei sanitari ortopedici folignati che ha esposto la p.te ad un grave rischio infettivo con la necessità di due successivi interventi chirurgici nel breve arco di tempo di pochi giorni e con una rilevante trascuratezza nel praticare i controlli e le cure della patologia diabetica non controllata che affliggeva la p.te da tempo."

Invero, in più parti dell'elaborato peritale risulta con tutta evidenza come proprio il grave e complesso quadro clinico della sig.ra **Per_1**, definita paziente "fragile" perché "affetta ormai da anni da malattia diabetica insulino-dipendente, con molteplici complicazioni in particolare vascolari e renali ed anche a causa di una certa difficoltà del controllo glicemico", avrebbe dovuto indurre i sanitari curanti ad una maggiore attenzione e scrupolo nella gestione e cura della stessa. I CCTUU rilevano, infatti, che sebbene l'importante lesione traumatica a carico dell'arto inferiore doveva essere trattata chirurgicamente, la stessa tuttavia "non rivestiva alcun carattere di urgenza e tanto meno di emergenza," trattandosi di "una patologia che andava adeguatamente studiata e trattata mediante una attività di equipe che doveva precedere assolutamente anche l'opera di un diabetologo e soprattutto doveva ridurre al minimo tutti i possibili rischi di infezione, garantendo una buona stabilità dei valori glicemici nel pre e soprattutto nel post-operatorio e riducendo al minimo "lo stress chirurgico" su una p.te assolutamente "fragile". Ciò non è stato e questo costituisce valido motivo di censura nei confronti dei sanitari dell' **Parte_4**

[...] " (p. 47).

Ebbene, tale negligente condotta omissiva dei sanitari folignati nel trattamento della patologia diabetica, reiterata durante i diversi trattamenti ortopedici, anch'essi peraltro risultati non corretti e nel corso dei quali è insorta la complicità infettiva per la quale è stata adottato un altrettanto inidoneo e inadeguato trattamento antibiotico, si innesta e ripercuote negativamente sulle complicanze vascolari ischemiche e l'insufficienza renale cronica di cui era affetta la sig. **Per_1**.

Più nel dettaglio, va rilevato come nella relazione del Ctu, Dott. **Persona_4** specialista infettivologo, si conferma da un lato l'origine nosocomiale dell'infezione e dall'altro l'inadeguato trattamento antibiotico somministrato alla sig. **Per_1**. Più precisamente, con riferimento all'origine dell'infezione, nell'elaborato si legge espressamente che "probabilmente la paziente ha avuto una infezione dei mezzi di sintesi parzialmente ancora

presenti a dicembre e favorita dalla necessità di più manovre chirurgiche ortopediche con segni di una infezione generalizzata attribuita a *staphylococcus epidermidis*. [...] la relazione tra l'intervento ortopedico e la sepsi da *staphylococcus epidermidis* non ha una dimostrazione certa ma è "più probabile che non" che si tratti di una complicanza infettiva post-chirurgica iniziata con una infezione della ferita in una paziente con fattori di rischio favorevoli" (p. 19). Quanto invece all'inadeguatezza delle cure antibiotiche, lo specialista infettivologo rileva che il comportamento dei sanitari "riguardante la prescrizione della terapia antibiotica non può essere considerato corretto almeno dal ricovero del 3 marzo 2009 quando le condizioni cliniche evolvevano in senso sfavorevole ed una scelta terapeutica diversa era richiesta", sottolineando peraltro che sebbene "i curanti si avvalsero due volte in data 31.01.2009 e in data 17.07.2009 della consulenza degli infettivologi", questi "comunque, non modificarono sostanzialmente il trattamento antibiotico già posto in atto dai curanti".

A ben vedere, dunque, dalla relazione tecnica del Collegio peritale risultano con tutta evidenza confermate, ed anzi aggravate, le negligenze condotte omissive e commissive poste in essere dai sanitari dell' **Parte_4** nel trattamento e cura della sig.ra **Per_1**, già evidenziate dalla CtU espletata in primo grado. Ed, infatti i sanitari curanti hanno tenuto un comportamento negligente sia nel trattamento ortopedico della frattura dell'arto inferiore sinistro che dell'infezione da *staphylococcus epidermidis*, peraltro favorita dalle ripetute manovre chirurgiche, il tutto aggravato dall'aver sottovalutato i rischi connessi alla grave malattia di base che affliggeva la sig. **Per_1**, "così da un lato da esporla alla sovrainfezione batterica e dall'altro di avvedersi della complicanza infettiva in estremo ritardo, quando ormai era ben difficile, se non impossibile stante appunto la malattia metabolica in essere, trattare con adeguate probabilità di successo il processo osteomielitico".

In conclusione, si può dunque affermare che la parziale rinnovazione della CTU, nel presente grado di giudizio, non fa che confermare e riconoscere la corresponsabilità dei sanitari del **[REDACTED]** di Foligno nella produzione del danno finale e va dunque condivisa e confermata la sentenza di primo grado laddove accerta la responsabilità solidale dei convenuti. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ai fini della solidarietà nel risarcimento si considera l'unicità del fatto dannoso, non delle condotte che l'hanno originato. La responsabilità solidale, in altre parole, "ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissione, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche autonomi e

diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno" (cfr., *ex multis*, Cass. n.7507/2001). Ed è proprio ciò che accaduto nel caso che ci occupa.

2.2.Ciò detto, prima di passare ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, occorre compiere alcune brevi precisazioni quanto alla determinazione dell'entità del danno complessivamente subito dalla Sig.ra **Per_1** e alla ripartizione dello stesso tra l'iniziale evento traumatico e la successiva negligente condotta dei sanitari curanti, poiché, sebbene il Collegio di Specialisti abbiano proceduto ad una loro diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal CTU in primo grado, tali considerazioni ed affermazioni, tuttavia, devono essere considerate *tamquam non esset*, atteso che nessuna richiesta di rivalutazione del grado di responsabilità della condotta del conducente del veicolo e, quindi, delle lesioni riportate nell'incidente rispetto all'entità del danno finale, né di rideterminazione dell'entità del pregiudizio complessivamente subito dalla paziente, risulta posta ai CCTU nei quesiti formulati nell'ordinanza del 7.10.2019. Rivalutazioni che, invero, non potevano essere chieste, considerato che né la **CP_7** né gli eredi della sig. **Per_1** hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato nella misura del 50% il danno biologico complessivo residuo alla sig.ra **Per_1** a seguito del sinistro stradale e nella parte in cui ha quantificato nella misura del 10% il danno originario, derivato dall'iniziale lesione traumatica, e del 40% quello iatrogeno differenziale, causato dall'errore dei medici curanti. Conseguentemente, in virtù dei principi sanciti agli artt. 342 e 329 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione e in tema di acquiescenza, per cui l'ambito della cognizione e della decisione del giudice di secondo grado è circoscritto ai motivi di impugnazione, si deve affermare che tali statuizioni sono coperte dal giudicato e non possono dunque essere oggetto di cognizione da parte di questa Corte.

2.3. Venendo, infine, al secondo motivo di impugnazione, anch'esso è infondato e va pertanto rigettato. Al riguardo la Corte osserva, infatti, che, alla luce della CTU svolta in grado d'appello, la doglianza perde di ogni rilevanza, poiché dall'elaborato peritale emerge con chiarezza come, sebbene anche il comportamento dei sanitari dell'**Controparte_11** non possa dirsi esente da censura, tuttavia, al momento della presa in cura della Sig.ra **Per_1** il quadro clinico era talmente compromesso nel suo complesso che difficilmente anche una terapia antibiotica più completa ed aggressiva avrebbe potuto scongiurare la necessità di amputazione

parziale dell'arto. Pertanto, concludendo con le parole dei CCTTU, "tenuto conto di tutti i fattori concausalmente rilevanti (condizioni di salute pregresse, evento traumatico del 5.09.2008, attività di cura dei sanitari dell' **Parte_4** , l'attività svolta dai sanitari dell' **Controparte_11** non risulta significativamente rilevante nel modificare il pregiudizio biologico (sia temporaneo che permanente) subito dalla p.te."

3. Considerato che per le ragioni appena esposte l'appello principale risulta totalmente infondato, la Corte non procede all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla [...] **Controparte_12** atteso che, come noto, in tale caso l'appellante incidentale non ha più alcun interesse a che il proprio appello sia esaminato, non potendo l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale portare ad un risultato a lui più favorevole, in ordine all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell'appello principale (cfr. Cass. n. 5134/2019)

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di **CP_1** in qualità di erede della sig.ra **Persona_5** [...] (collettivamente ed impersonalmente) di **Persona_3** e di **Controparte_3** che si liquidano, per ciascuna parte, in € 5.532,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico dell'appellante il pagamento delle spese di CTU come già liquidate;
- pone a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 21.04.2022

Il Consigliere estensore

Paola de Lisio

Il Presidente

Claudia Matteini